

COMUNE DI CAPIZZI



Città Metropolitana di Messina Servizio comunale di protezione civile

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Modalità di adesione
- Art.3 Organi del Gruppo
- Art. 4 Responsabili
- Art.5 Addestramento
- Art. 6 Specializzazioni
- Art. 7 Attività
- Art. 8 Obblighi
- Art. 9 Diritti
- Art. 10 Oneri del Comune
- Art. 11 Rimborsi e Fondi
- Art. 12 Doveri dei volontari.
- Art. 13 Diritti dei volontari.
- Art. 14 Sanzioni disciplinari.
- Art. 15 Modalità di impiego dei volontari.
- Art. 16 Scioglimento
- Art. 17 Entrata in vigore ed abrogazioni

Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento è approvato nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Comunale di protezione civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 20.05.2005.

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Capizzi, d'ora in poi denominato "Gruppo".

Il Gruppo opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti o domiciliati nel Comune di Capizzi, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del Servizio Comunale di Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso degli eventi di cui all'art.2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati.

- naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, beni, gli insediamenti e l'ambiente dal pericolo e dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2 - Modalità di adesione

Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età; questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:

- le generalità complete;
- la dichiarazione di possesso di attestati concernenti specializzazioni (di cui al successivo art.6) nonché del tipo di patente di guida posseduta;
- certificazione medica di idoneità psicofisica;
- numero di telefono fisso, di telefono cellulare e indirizzo e-mail.

La <u>qualifica</u> di <u>VOLONTARIO</u> viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato:

- ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C.;
- con sufficiente continuità ed impegno alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. Dopo l'iscrizione del Gruppo al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i **VOLONTARI** saranno muniti di tesserino di riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm × 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;
- generalità;
- gruppo sanguigno;
- specializzazione.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- a seguito di espulsione per comportamento contrastante gli scopi di cui al presente Regolamento, ovvero per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 3 Organi del Gruppo

Il Gruppo comunale di volontariato è costituito dai seguenti organi e componenti:

- il Presidente;
- il Coordinatore;
- il Vice coordinatore;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea.

Il <u>Presidente</u> del Gruppo è il Sindaco *pro tempore* del Comune e resta in carica per il periodo del suo mandato, secondo le disposizioni derivanti dalle leggi vigenti. Egli ha la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi ed in un eventuale giudizio. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati.

Il <u>Coordinatore</u> del Gruppo è il responsabile operativo del medesimo. È eletto dall'Assemblea con le modalità previste al successivo articolo 4. Ad elezione avvenuta la deliberazione assembleare di nomina verrà comunicata al Sindaco, il quale ne prenderà atto con proprio provvedimento, registrato e pubblicato secondo le vigenti disposizioni di legge, che costituirà l'atto di nomina ufficiale. Egli dura in carica 2 (due) anni, con possibilità di riconferma. Il Coordinatore sarà coadiuvato da un Vice coordinatore. Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività ed è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Coordinatore:

- coordina le attività del Gruppo;
- risponde delle attività e della disciplina dei Volontari al Responsabile del servizio comunale di protezione civile, nominato dal Sindaco con proprio provvedimento;
- è responsabile della conservazione delle attrezzature e dei mezzi affidatigli:
- sovrintende i servizi operativi in emergenza (sotto le direttive del Sindaco, di suo delegato e/o del Responsabile del servizio comunale di protezione civile);
- emette disposizioni (ordini) di servizio interne, previa approvazione del Responsabile del servizio comunale di protezione civile.

Il Vice Coordinatore

Il Vice Coordinatore dovrà coadiuvare, nelle attività del gruppo, il Coordinatore e sostituirlo in caso di assenza.

Egli è eletto dall'Assemblea con le medesime modalità di elezione previste per il Coordinatore. La durata in carica è di due anni.

Il <u>Segretario</u> è nominato dall'Assemblea del Gruppo fra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto, con almeno il 50% più uno dei voti validamente espressi. Egli ha il compito:

• di conservare la documentazione riguardante il Gruppo:

- di conservare le schede individuali d'iscrizione dei volontari,
- di tenere aggiornate le liste dei componenti;
- dei tenere e compilare il registro contabile;
- del disbrigo della corrispondenza e di tutti gli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Il <u>Consiglio Direttivo</u> è costituito dal Coordinatore del Gruppo, dal Vice coordinatore, dal Segretario, dal Responsabile del servizio comunale di protezione civile e dal Sindaco o da un suo delegato. È regolarmente costituito con la partecipazione di almeno 3 componenti ed adotta le proprie deliberazioni all'unanimità o con il voto della maggioranza semplice degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare e raccogliere le esigenze del Gruppo ed, attraverso il Sindaco *pro tempore*, renderle note all'Amministrazione Comunale. E' inoltre suo compito specifico:

- organizzare le attività del Gruppo;
- formulare i piani ed i programmi annuali delle attività di Protezione Civile;
- predisporre entro il 30 novembre dell'anno precedente lo schema di bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea;
- predisporre entro il 31 gennaio dell'anno successivo lo schema del rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- collaborare con il Responsabile del servizio comunale di protezione civile nella promozione ed organizzazione delle iniziative **e** delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco *pro tempore*;
- proporre al Responsabile del servizio comunale di protezione civile, l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Consiglio direttivo dura in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

L'Assemblea è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari minorenni, nonché il Responsabile del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco o un suo delegato. Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica, del Sindaco o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea viene convocata con avviso scritto, inviato anche a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza. L'Assemblea provvede all'elezione dei membri del Consiglio direttivo del Gruppo ed all'approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo. Provvede all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno antecedente e del rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo. Formula inoltre indicazioni e proposte al Responsabile del servizio comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50%+1 degli iscritti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo temporale di almeno 24 ore.

Art. 4 – Responsabili

Il <u>Sindaco</u> o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo. All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile designa il primo Coordinatore del Gruppo che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza l'adesione al Gruppo. Al termine del suddetto anno, gli iscritti, riuniti in assemblea eleggono, fra i componenti del Gruppo, il Coordinatore che dovrà ottenere il voto, a scrutinio segreto, di non meno di due terzi dei votanti. In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Coordinatore potrà essere eletto dall'assemblea con almeno il 50% più uno dei voti espressi. Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Il <u>Coordinatore</u> ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio. La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo.

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Il <u>Responsabile del servizio comunale di protezione civile</u> svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva, in caso di eventi oggetto di protezione civile, il Gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il Responsabile del servizio comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il Coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art.5 - Addestramento

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

II Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 6 – Specializzazioni

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- settore tecnico-logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- settore comunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e gli operatori radio;
- settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
- settore della vigilanza e prevenzione degli incendi;
- settore emergenza neve;
- settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

Art. 7 – Attività

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il Gruppo garantisce un'operatività in h.24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili. A tal fine il coordinatore predispone turni settimanali di pronta reperibilità dei volontari, comunicando l'elenco al Sindaco (anche a mezzo e-mail).

Art. 8 – Obblighi

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il Coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di 6 mesi, il Coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso. Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o alla espulsione qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

L'appartenenza al Gruppo comporta l'accettazione ed il rispetto del presente regolamento.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale valuterà se attuarla.

Art. 9 – Diritti

Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal D.P.Reg. 12/2001 e dal D.P.R. 194/2001, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato,.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il

Dipartimento regionale della protezione civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Art. 10 – Oneri del Comune

Il Comune di Capizzi si impegna altresì:

- 1. a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario ed i D.P.I. necessari per l'espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;
- 2. ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n°266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;
- 3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

Art. 11 – Rimborsi e Fondi

Le attività di cui all'art.7 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il Gruppo ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento regionale delle protezione civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale.

Gli impegni dovranno essere effettuati a seguito di determina adottata dal Responsabile del servizio comunale di protezione civile, il quale provvederà anche alla liquidazione delle somme, nel rispetto delle assegnazioni di cui al bilancio comunale.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

II Gruppo di volontariato trarrà le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti od istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Dell'attività svolta il **Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile** appronta regolare bilancio preventivo e consuntivo annuale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 266/1991 e ss. mod. e ii., nonché delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività indicate con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo. Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà. L'adesione del volontario al gruppo preclude la possibilità di essere iscritto ad altra Associazione di volontariato di protezione civile operante nella Regione Siciliana. I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. L'assenza ingiustificata del volontario dalle attività del gruppo per 6 mesi comporta la sospensione, temporanea o definitiva, del volontario adottata con proprio provvedimento dal Sindaco su proposta del coordinatore.

Art. 13 - Diritti dei volontari.

Al gruppo comunale è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito presso il Dipartimento della protezione civile e nel registro regionale del volontariato, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sul territorio regionale, Nazionale ed Internazionale promosse dalle competenti Autorità. Ai volontari impiegati nella attività di cui al comma precedente sono garantiti, tramite il Dipartimento Regionale della Protezione civile, i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 613/94, ossia:

- **1. Mantenimento del posto di lavoro:** Al Volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito, per un periodo max di 30 giorni continuativi e fino ad un max di 90 giorni all'anno, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato.
- **2. Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** Al Volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile, viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato ed al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute.
- **3. Copertura Assicurativa:** I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da Assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale contro gli infortuni e malattie, nonché per responsabilità civile verso terzi. Di tale Assicurazione devono beneficiare anche i membri temporanei limitatamente al periodo d'impiego. Si precisa, al riguardo che, la formale costituzione del Gruppo potrà avvenire subordinatamente all'avvenuta stipula delle polizza assicurativa di cui sopra.
- **4. Rimborso delle spese sostenute:** Il Dipartimento di Protezione Civile provvedere a rimborsare alle Associazioni inserite nell'Elenco appositamente istituito le spese sostenute e documentate durante fattività addestrativi o gli interventi, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari.

II mancato rispetto del presente regolamento può comportare:

A. La <u>sospensione temporanea</u> del volontario con atto del Sindaco (su proposta del Coordinatore), il quale potrà disporre, previo parere del Consiglio direttivo, l'applicazione del provvedimento nel caso in cui il volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:

- Infrazione ingiustificata del presente regolamento;
- Comportamento irresponsabile;
- Procedimenti penali in corso.
- **B.** La <u>sospensione straordinaria</u> adottata dal Coordinatore del Gruppo, nel caso in cui tale circostanza si verifichi durante le attività d'intervento. Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla zona d'operazione ed il suo deferimento all'autorità del Sindaco che potrà decretarne il reintegro o l'espulsione. Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:
 - Infrazione ingiustificata del presente regolamento;
 - Comportamento pericoloso per il volontario e per gli altri;
 - Comportamento indegno.
- C. L'<u>espulsione</u>, adottata dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio Direttivo e dell'interessato, nel caso in cui il volontario si sia reso colpevole di:
 - reiterate e gravi infrazioni al presente regolamento;
 - reiterati comportamenti irresponsabili;
 - sopravvenienza di sentenze penali di condanna a carico del volontario, previa valutazione, ai fini della gravità, effettuata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Volontario sospeso che, non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica e la sua sospensione annotata sulla sua scheda personale. Alla seconda sospensione l'espulsione è automatica.

Art. 15 - Modalità di impiego dei volontari.

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Responsabile del servizio comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo. Il gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n 225 del 24 febbraio 1992 (previsione, prevenzione, ripristino), alle attività previste dal D.P.R. n 194 dell'8 febbraio nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Art. 16 – Scioglimento

Il Gruppo viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del Gruppo per almeno 72 ore.

In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.

Art. 17 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di proiezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.